

## Accantonamenti per ferie e gratifica natalizia

*Lavoro subordinato – Contratto collettivo – Retribuzione – Minimi inderogabili di trattamento economico – Compensi accessori – Mancato accantonamento – Natura di reato permanente – Fattispecie: prescrizione*

Cassazione Penale

SEZ. 3 SENT. 11564 DEL 19/11/94  
PRES. CAVALLARI G REL. GIAMMANCO

*Legge 14/7/1959 n°. 741 art. 8*

Il mancato accantonamento presso un istituto bancario o presso la Cassa edile dei compensi accessori dovuti ai lavoratori dipendenti, quale trattamento per ferie, gratifiche, festività, ha natura di reato permanente, il cui stato di consumazione perdura fino all'adempimento, ovvero fino alla cessazione del rapporto di lavoro, o – perdurando questo- fino alla pronunzia della sentenza di primo grado. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il pretore, senza accertare l'eventuale cessazione della permanenza, aveva dichiarato la prescrizione, che invece per effetto della natura del reato, non si era ancora verificata).